

**D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 [\(1\)](#) [\(2\)](#) (ART. 4 COMMA 1)**

**Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.**

---

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2018, n. 247.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2018, n. 136*.

**Art. 4.** *Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010* [\(20\)](#) [\(21\)](#)

1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'*allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione. [\(19\)](#)

2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:

a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;

b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'*articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso *articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999*. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della

riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle [decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007](#), e [2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014](#), e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

---

[\(19\)](#) Comma così modificato dall' [art. 16-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#).

[\(20\)](#) Sui rimborsi a favore degli agenti della riscossione di cui al presente articolo vedi l' [art. 4, comma 8, D.L. 22 marzo 2021, n. 41](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 maggio 2021, n. 69](#).

[\(21\)](#) La [Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio - 11 marzo 2022, n. 66](#) (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, come interpretato dall'[art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019](#), in combinato disposto con l'[art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, della Costituzione.